

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2014 DELLA COMMISSIONE****dell'11 novembre 2015****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i modelli per la presentazione di informazioni all'autorità di vigilanza del gruppo e per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 249, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Poiché il collegio delle autorità di vigilanza dovrebbe essere la principale piattaforma per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza di un gruppo, fatte salve le altre forme di cooperazione e scambio di informazioni che possono verificarsi a livello bilaterale o multilaterale tra tali autorità, le procedure e i modelli sono particolarmente importanti per rendere efficace e convergente lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in seno ai collegi.
- (2) Detti procedure e modelli riguardano le autorità di vigilanza appartenenti al collegio che decidono nel quadro di un accordo di coordinamento le informazioni necessarie per le attività del collegio e le modalità in base alle quali esse devono essere trasmesse a norma dell'articolo 357 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) Un controllo efficace ed efficiente richiede che lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità di vigilanza tengano conto della natura, delle dimensioni e della complessità del gruppo, della disponibilità e del tipo delle informazioni e dei dati più recenti e pertinenti.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in seno al collegio delle autorità di vigilanza**

Le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano informazioni su base sistematica, almeno una volta l'anno e, se del caso, su base ad hoc.

<sup>(1)</sup> GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

*Articolo 2***Termine per lo scambio di informazioni**

1. Per qualsiasi scambio di informazioni, su base sistematica o ad hoc, le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza concordano un termine.
2. Gli scostamenti rispetto al termine concordato sono comunicati alle autorità di vigilanza interessate in anticipo con adeguata motivazione.

*Articolo 3***Mezzi per lo scambio di informazioni**

Le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza si accordano su un modulo elettronico sicuro per lo scambio di informazioni nonché sul formato dei dati da scambiare.

*Articolo 4***Valuta**

Salvo se deciso altrimenti dalle autorità di vigilanza in seno al collegio nel quadro di un accordo di coordinamento concluso conformemente all'articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza utilizzano per gli importi trasmessi nell'ambito dello scambio di informazioni in seno al collegio delle autorità di vigilanza la valuta nella quale le informazioni sono state comunicate.

*Articolo 5***Lingua**

Salvo se deciso altrimenti dalle autorità di vigilanza in seno al collegio nel quadro di un accordo di coordinamento concluso conformemente all'articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, le autorità di vigilanza scambiano informazioni nella lingua più comunemente usata in seno al collegio.

*Articolo 6***Quadro sintetico delle informazioni da scambiare in seno al collegio delle autorità di vigilanza**

L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette alle altre autorità di vigilanza del collegio un quadro sintetico delle informazioni che devono essere scambiate conformemente all'articolo 357 del regolamento delegato (UE) 2015/35, utilizzando il modello di cui all'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 7***Presentazione delle principali conclusioni in esito alla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza**

1. Le altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza trasmettono all'autorità di vigilanza del gruppo le principali conclusioni tratte in esito alla procedura di riesame eseguita a livello di singola impresa ai sensi dell'articolo 357, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/35, utilizzando il modello di cui all'allegato II del presente regolamento.
2. L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette alle altre autorità di vigilanza del collegio le principali conclusioni tratte in esito alla procedura di riesame eseguita a livello di gruppo conformemente all'articolo 357, paragrafo 3, lettera a), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/35, utilizzando il modello di cui all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 8***Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza al di fuori del collegio delle autorità di vigilanza**

1. Un'autorità di vigilanza del collegio, quando condivide informazioni che sono pertinenti per la vigilanza del gruppo su base bilaterale o multilaterale con altre autorità di vigilanza del collegio, segnala tali informazioni all'autorità di vigilanza del gruppo entro un termine ragionevole. L'autorità di vigilanza del gruppo assicura che le informazioni siano diffuse a tutte le altre autorità di vigilanza interessate appartenenti al collegio delle autorità di vigilanza al momento o prima della successiva riunione dello stesso.

2. Un'autorità di vigilanza del collegio, quando riceve da terzi informazioni che sono pertinenti per la vigilanza del gruppo e le condivide con altre autorità di vigilanza del collegio, segnala tali informazioni entro un termine ragionevole, nella misura più ampia possibile nel rispetto degli eventuali obblighi di riservatezza imposti dal terzo o dalla legge, all'autorità di vigilanza del gruppo. L'autorità di vigilanza del gruppo assicura che le informazioni siano diffuse a tutte le altre autorità di vigilanza interessate appartenenti al collegio delle autorità di vigilanza al momento o prima della successiva riunione dello stesso.

*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

## ALLEGATO I

**Quadro sintetico delle informazioni da scambiare in seno al collegio delle autorità di vigilanza**

Tipo di informazioni Nome dell'impresa		Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria	Segnalazione periodica alle autorità di vigilanza	Modelli per le segnalazioni quantitative	Principali conclusioni della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza	Altri dati selezionati
Impresa partecipante	Elemento					
	Frequenza					
	Termine					
Impresa figlia	Elemento					
	Frequenza					
	Termine					
Altra impresa partecipata	Elemento					
	Frequenza					
	Termine					

Nel quadro sintetico sono indicate le informazioni da scambiare, comprese le parti pertinenti di relazioni descrittive, i modelli pertinenti per le segnalazioni quantitative, le principali conclusioni in esito alla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza e altri dati selezionati nonché i termini e la frequenza convenuti in seno al collegio delle autorità di vigilanza.

## ALLEGATO II

**Presentazione delle principali conclusioni della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza**

<b>Nome della singola impresa o del gruppo</b>	
Risultato della valutazione dei rischi e delle attività di vigilanza pertinenti previste	
Descrizione	
Risultanze delle indagini/ispezioni in loco e attività cartolari	
Descrizione	
Misure di vigilanza pertinenti	
Descrizione	

Le principali conclusioni in esito alla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza includono il risultato della valutazione dei rischi, le attività di vigilanza pertinenti previste, le risultanze delle indagini in loco, delle ispezioni in loco e delle attività cartolari e le pertinenti misure di vigilanza concordate in seno al collegio delle autorità di vigilanza.

---